



Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

GABICCE
maremonte

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



Comune di Gabicce Mare
Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
pec: comune.gabiccemare@emarche.it
p.iva 00262320419
www.comune.gabicce-mare.pu.it
tel. 0541 820611





Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 –Ambito di applicazione. Definizioni

Art. 3 – Vigilanza

TITOLO II – NORME DI CIVILE CONVIVENZA

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 4 – Misure per prevenire situazioni di degrado

Art. 5 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 6 – Mendicizia

Art. 7 – Giochi per bambini nei pubblici esercizi

Art. 8 – Deposito materiali facilmente infiammabili

Art. 9 - Negozi per soli adulti

Art. 10 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

Art. 11 - Occupazione ad uso abitativo di locali adibiti ad altri usi

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ESPOSIZIONI SU SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 12 – Disposizioni generali

Art. 13 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

Art. 14 - Occupazione da parte di associazioni, comitati e simili

Art. 15 – Esposizione delle merci e utilizzo del fronte del locale di esercizio

Art. 16 - Progetti di Area

Art. 17 - Divieto di campeggio su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico

CAPO III – REGOLE GENERALI DI CONVIVENZA CIVILE E VIVIBILITA' DELLE AREE PUBBLICHE COMUNI

Art. 18 – Vendita di bevande. Disciplina. Potere di ordinanza del Sindaco

Art. 19 – Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

Art. 20 – Mestieri girovaghi / Artisti di strada

Art. 21– Articoli pirotecnici

Art. 22 – Verniciature e altre attività





- Art. 23 – Trasporto di oggetti e spandimento di materiali
- Art. 24 - Sgombero della neve
- Art. 25 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 26 - Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento
- Art. 27 - Luminarie e cavi elettrici
- Art. 28 - Aeromodelli e droni
- Art. 29 – Emissione e/o esalazione di fumo e polveri
- Art. 30 – Accensione di fuochi e barbecue
- Art. 31 – Verde Pubblico
- Art. 32 – Verde Privato
- Art. 33 – Processionaria
- Art. 34 – Prodotti fitosanitari e simili
- Art. 35– Operazioni di svuotamento e spurgo delle fosse biologiche
- Art. 36 - Dispersione di rifiuti di piccole dimensioni. Rifiuti di prodotti da fumo
- Art. 37 – Disciplina delle attività rumorose negli abitati, cantieri edili, strade e affini
- Art. 38 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini
- Art. 39 - Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili
- Art. 40 - Uso dei cannoncini spaventapasseri
- Art. 41 - Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori
- Art. 42 - Pubblicità fonica

TITOLO III – DECORO URBANO

- Art. 43 – Decoro degli edifici, aree e pertinenze
- Art. 44 – Decoro degli edifici commerciali

TITOLO IV – TUTELA E GESTIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 45 – Tutela degli animali
- Art. 46 – Definizioni
- Art. 47 - Ambito di applicazione
- Art. 48 – Detenzione di animali
- Art. 49 – Maltrattamento o malgoverno
- Art. 50 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 51 – Abbandono
- Art. 52 – Avvelenamento
- Art. 53 – Norme di comportamento in aree pubbliche e/o aperte al pubblico, compresi i servizi di trasporto pubblico
- Art. 54 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
- Art. 55- Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art. 56 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 57 – Cessione: divieti





Comune di **GABICCE MARE**
Provincia di Pesaro e Urbino

GABICCE
maremonte

- Art. 58 – Smarrimento – Rinvenimento
- Art. 59 – Inumazione
- Art. 60- Tutela dei gatti liberi. Anagrafe felina
- Art. 61- Cura delle colonie feline

TITOLO V– SISTEMA SANZIONATORIO ED ENTRATA IN VIGORE

- Art. 62 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 63 - Sanzioni accessorie
- Art. 64 – Sanzioni amministrative accessorie di immediata attuabilità.
- Art. 65 – Sanzioni amministrative accessorie di non immediata attuabilità.
- Art. 66 – Entrata in vigore



Comune di Gabicce Mare
Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
pec: comune.gabiccemare@emarche.it
p.iva 00262320419
www.comune.gabicce-mare.pu.it
tel. 0541 820611





TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita delle persone ed in particolar modo, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione del potere regolamentare attribuito ai Comuni dall'art. 7 del D. Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii., nonché della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 c. 2 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, e costituisce indirizzo per la realizzazione delle politiche locali di sicurezza urbana ai sensi della normativa di settore.
2. In particolare, il presente Regolamento stabilisce norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - uso e fruibilità del suolo e dello spazio pubblico;
 - sicurezza urbana e pubblica incolumità, da tutelare attraverso misure atte a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - decoro urbano;
 - tutela della quiete pubblica;
 - prevenzione e rimozione di situazioni ambientali a rischio, sotto il profilo della criminalità e del decoro ambientale;
 - igiene del suolo pubblico, delle aree ad uso pubblico, nonché di quelle private per problematiche di carattere igienico sanitario;
 - tutela dell'ambiente, del verde urbano e del litorale marittimo;
 - tutela della flora e della fauna e degli animali d'affezione, in particolare nell'ottica di una corretta detenzione degli stessi.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alle normative specifiche di settore.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate, e cessano pertanto di avere efficacia, tutte le norme contenute in atti e provvedimenti comunali in contrasto con il presente Regolamento di Polizia Urbana, o che disciplinino le medesime fattispecie previste da quest'ultimo.





4. Nel caso in cui fra le norme del presente regolamento e altre fonti normative, compresa la normativa penale, sussista un rapporto da genere a specie, si applica la norma speciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge n. 689/1981.
Per speciale si intende quella norma che contiene tutti gli elementi compresi nella fattispecie generale, più ulteriori elementi specifici; tra le due norme deve esistere un rapporto tale che, se mancasse la norma speciale, la fattispecie sarebbe ricompresa nella norma generale.
5. Nel caso in cui uno stesso comportamento sia vietato dal presente regolamento e dalla pertinente regolamentazione del Parco Naturale Regionale del Monte S. Bartolo sul territorio del medesimo, si applica quest'ultima.
6. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale; in particolare su tutte le aree pubbliche e su tutte le aree private aperte al pubblico. Su strade, piazze, gallerie, cortili, aree verdi, boschi e qualsiasi luogo in cui chiunque possa liberamente accedere, in quanto luoghi privi di recinzione che ne impediscano il transito indiscriminato o non selezionato di persone, veicoli o animali.

Art.2 - Ambito di applicazione. Definizioni.

Quando nel presente testo ricorre il termine "regolamento", senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il "Regolamento di Polizia Urbana" del Comune di Gabicce Mare.

Ai fine del perseguimento degli scopi di cui al comma 1 del presente regolamento:

- per "*polizia amministrativa locale*" si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina ed ai turisti l'esercizio dei propri diritti al fine di evitare danni o pregiudizi a persone o cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112.
- per "*sicurezza urbana*" si intende il bene pubblico da tutelare attraverso azioni poste a difesa delle norme che regolano la vita civile e per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani;
- per "*pubblica incolumità*", si intende l'integrità fisica della popolazione da perseguire attraverso un insieme di precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- per "*convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro*", si intende l'insieme dei comportamenti virtuosi e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto dell'ambiente urbano conforme alle regole di decenza comunemente riconosciute;





- per “*pubblica quiete e tranquillità delle persone*”, si intende la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento della vita quotidiana, che lavorativa, nonché nel riposo;
- per “*disciplina dei mestieri e delle attività lavorative*” si intendono le attività commerciali, artigianali, industriali e professionali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.
- per “*centro abitato*” si intende l’area individuata dall’Amministrazione comunale con specifica deliberazione della Giunta Comunale,così come previsto dal Codice della Strada e delimitata da appositasegnaletica di inizio e di fine;
- per “*decoro urbano*” si intende la qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino quale bene primario della comunità locale.

Art. 3 – Vigilanza.

1. Il compito di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via principale, al personale della Polizia Locale competente, oltre che agli ufficiali e agenti appartenenti alle altre Forze dell’Ordine.
2. Il Sindaco, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 167/2000, con proprio provvedimento, può altresì conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, quali previste dal presente Regolamento, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò abilitati da leggi speciali, o a dipendenti disocietà o aziende partecipate dal Comune.

TITOLO II – NORME DI CIVILE CONVIVENZA

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 4 – Misure per prevenire situazioni di degrado.

1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008, il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
 - a) situazioni urbane di degrado o isolamento che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo sfruttamento della prostituzione, lo spaccio di stupefacenti, l’accontonaggio (anche e soprattutto quello con l’impiego di minori e persone fragili) e fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcol;





- b) comportamenti dai quali deriva il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità e ne possano determinare il disvalore (scadimento) della qualità urbana;
 - c) incuria, degrado e occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b);
 - d) situazioni che costituiscono intralcio / ostacolo alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, con particolare riferimento all'abusivismo commerciale ed all'illecita occupazione di suolo pubblico.
2. Le finalità di cui sopra vengono perseguite anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale nonché recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio.
3. Le disposizioni (precetti, sanzioni amministrative pecuniarie e ordini di allontanamento) previste dai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 (decreto sicurezza urbana), convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48, si applicano alle seguenti aree del Comune di Gabicce Mare, particolarmente interessate da rilevanti flussi di persone:
- a) Zona "centro turistico" (area identificata con delibera G.C. n.63/2015, modificata con delibera G.C. n.51/2016), come da planimetria unita al presente regolamento sub A) quale sua parte integrante e sostanziale;
 - b) Scuole, plessi scolastici entro 100 metri dagli ingressi;
 - c) Parchi, giardini comunali, zone sportive, entro 100 metri dal perimetro.

Art. 5 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, nonché nei regolamenti comunali di igiene urbana, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare con il proprio comportamento, in qualsiasi modo, sia nei luoghi pubblici sia in quelli privati, l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
2. In particolare, al fine di tutelare la libera fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico, sono vietati i comportamenti che seguono:
 - a) compiere atti di pulizia personale o altri atti che possano offendere la pubblica decenza;
 - b) bagnarsi nelle fontane pubbliche, gettarvi oggetti, sostanze o lavare su suolo pubblico animali, indumenti oppure oggetti (compresi veicoli); spargere sul suolo pubblico acque luride;
 - c) espletare bisogni fisiologici e sputare su suolo pubblico;
 - d) danneggiare le essenze arboree e floreali esposte al pubblico;
 - e) organizzare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, giochi di abilità o aletori, con vincite in denaro, proposti alla partecipazione dei passanti o d'azzardo, fatta salva l'applicabilità dell'art. 718 c.p.





- f) partecipare al gioco di abilità di cui al precedente punto "e";
- g) imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo monumenti, manufatti pubblici o ad uso pubblico (ivi compresi panchine, fontane, giochi, barriere o fioriere), edifici pubblici, o facciate di edifici privati rivolte sulla pubblica via, compreso collocare, affiggere o appendere, senza autorizzazione del Comune, cose che compromettano il decoro di beni pubblici, ovvero di proprietà private visibili dalle strade pubbliche;
- h) utilizzare le aree pubbliche (piazze, parchi o giardini, strade, qualsiasi tipo di suolo pubblico) per:
- h.a) praticare giochi di qualsiasi genere e/outilizzare impropriamente gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini, e gli impianti ed attrezzature destinate ai giochi inclusivi, qualora ciò costituisca intralcio, disturbo o pericolo per le persone. L'uso dei giochi nei parchi e giardini pubblici, è prioritariamente destinato ai bambini e ai ragazzi di età inferiore a 14 anni.
 - h.b) lanciare qualsiasi oggetto o materiale comunque atto ad offendere; danneggiare, bagnare o imbrattare persone o cose, salvo che il fatto costituisca reato;
 - h.c) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, gradinate, sotto i portici, qualora ciò costituisca intralcio o disturbo, ostruendo le soglie degli ingressi, o comunque compromettendone il decoro ambientale;
- i) adibire a dimora temporanea veicoli in sosta su aree pubbliche o ad uso pubblico;
- l) eseguire lavori di qualsiasi tipo quali, a titolo meramente esemplificativo: tagliare legna, esercitare lavorazioni di pietre, metalli e simili attività sui luoghi pubblici, compreso riparare veicoli, ad eccezione degli interventi di breve durata per guasti di piccole entità e causati da forza maggiore o caso fortuito;
- m) collocare su finestre, balconi, terrazzi e simili, che si affacciano su via pubblica o aperta al pubblico, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente assicurato contro ogni pericolo di caduta, oppure effettuare su terrazzi e balconi qualsiasi attività che provochi rilascio di materiali e/o acqua su area pubblica o sulle parti sottostanti del fabbricato (compreso, a titolo meramente esemplificativo: scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico);
- n) in centro abitato (quale individuato ai sensi del precedente art.2), stendere panni, compresi gli indumenti e gli accessori per la spiaggia, appesi esternamente a finestre, balconi, terrazzi e simili, che si affacciano sulla pubblica via;
- o) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico, senza ripulire assumendo comportamenti non consoni ai luoghi, oppure stazionare davanti ai monumenti, agli edifici di culto, agli edifici pubblici e nelle gradinate;
- p) otturare gli scarichi pubblici o immettere sostanze o materiali che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature (solide o liquide) nelle caditoie destinate allo scolo delle acque oppure disperdere o scaricare, su aree pubbliche o private aperte al pubblico, ogni materia solida o liquida;
- q) disturbare con grida o rumori di ogni genere nelle strade, nelle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché nelle aree private confinanti / adiacenti con strada pubblica, con civili abitazioni o edifici destinati alla permanenza di persone;





- r) passeggiare o intrattenersi, a torso nudo o in costume da bagno, nelle vie o nelle aree pubbliche ad eccezione delle immediate pertinenze degli stabilimenti balneari e dei parchi acquatici;
 - s) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci od offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causare molestie alle persone mediante richieste di danaro od offerte di oggetti effettuate in modo insistente;
 - t) creare turbativa al decoro e alla circolazione stradale, mediante fermata o arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione, ovvero a farla salire o scendere dal veicolo, precisandosi che la situazione di turbativa si concretizza con la fermata del veicolo finalizzata alla richiesta di tali informazioni, ovvero a concordare prestazioni sessuali a pagamento, ovvero a fare salire e scendere dal veicolo la persona che si prostituisce.
3. Fatto comunque salvo quanto previsto dallo specifico Regolamento Comunale in materia di pubblicità, nonché delle norme del codice della strada, ovvero leggi e regolamenti in materia, l'attività di volantinaggio o distribuzione di oggetti su aree pubbliche o aperte al pubblico può avvenire solo nei confronti di persone fisiche, non impegnate nella conduzione di veicoli; è vietata l'apposizione di volantini od altre forme pubblicitarie su veicoli in sosta, così come il lancio o l'abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico e arredi urbani. La distribuzione brevi manu non deve essere causa di disturbo alla circolazione veicolare o pedonale né deve essere fonte di disturbo e/o molestia o pericolo ai cittadini.
4. È sempre vietata l'apposizione di adesivi su elementi di arredo urbano o sulla segnaletica ed è vietato incollare, o comunque fissare, manifesti e volantini al di fuori degli spazi appositamente autorizzati.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo è assoggettato, ove applicabili, alle norme di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.
6. In tutti i casi sopra esposti sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 9 D.L. 14/2017 conv. in L. 48/2017, qualora i suddetti comportamenti determinino limitazioni della fruibilità delle aree indicate all'articolo 4 c. 3 del presente regolamento.

Art. 6 – MendicITÀ





1. Salvo che il fatto non costituisca reato, al fine di prevenire e contrastare il degrado urbano, è vietato mendicare o comunque raccogliere questue, elemosine o chiedere denaro o altra utilità per qualsiasi motivo, anche come prestazione in cambio di qualunque servizio (compreso, a titolo meramente esemplificativo: il lavaggio dei vetri, il portare o scaricare merce o pacchi o borse), arrecando disturbo, pericolo o intralcio ai flussi pedonali o veicolari nelle strade pubbliche o soggette al pubblico passaggio.
2. I comportamenti di cui al comma precedente sono in particolar modo vietati: nelle intersezioni stradali, nelle zone adiacenti scuole, luoghi di culto, ospedali, luoghi di cura, strutture sanitarie e socio/sanitarie, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali.

Art. 7- Giochi per i bambini nei pubblici esercizi.

1. I gestori dei pubblici esercizi presso i quali sono posti a disposizione degli avventori giochi destinati ai minori, devono garantirne l'installazione in conformità alle prescrizioni del fabbricante, nonché la permanenza dei requisiti di sicurezza ed igiene per un utilizzo adeguato, procedendo eventualmente alla loro immediata rimozione, blocco o manutenzione qualora vengano meno i requisiti di sicurezza. A tal fine, devono mettere a disposizione esclusivamente prodotti conformi alle norme di sicurezza comunitarie, conservare le istruzioni d'uso e le schede di manutenzione per tutta la vita del prodotto.
2. Il presente articolo si applica anche ai giochi presenti negli stabilimenti balneari.

Art. 8 - Deposito materiali facilmente infiammabili

1. L'esercizio delle industrie insalubri è regolato dalle disposizioni di legge.
2. Ogni deposito, anche momentaneo, di materiali facilmente infiammabili o esplosivi deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche vigenti e comunque a regola d'arte o delle prescrizioni imposte dall'Autorità a tutela della pubblica incolumità.

Art. 9 - Negozi per soli adulti

1. Fatte salve le norme del codice penale ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, la vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente con modalità che consentano la necessaria riservatezza, avendo cura, in particolare, che dalle vetrine, ingressi od espositori ovunque collocati, non sia possibile scorgere all'esterno dei locali dell'esercizio o negozio, i prodotti messi in vendita.
2. Qualora la commercializzazione di tali prodotti avvenga in esercizi presso cui si commercializzano anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata





la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

3. È vietata la pubblicità dell'esercizio commerciale o locale di vendita in prossimità di scuole, asili, luoghi di culto, così come la stessa non può contenere immagini esplicite dei prodotti trattati.

Art. 10 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

1. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.
2. Ferma restando l'applicazione delle norme di legge in materia di ricongiungimento familiare ed idoneità igienico sanitarie dei locali destinati ad abitazione, ai fini del presente articolo si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, di un numero di persone maggiore rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale (Ministro della Sanità) del 5 luglio 1975.
3. All'atto dell'accertamento della violazione gli organi di polizia diffidano, per iscritto, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti nel termine di tre giorni. La diffida viene inviata anche al proprietario dell'immobile.
4. In caso di inottemperanza alla diffida, gli organi di polizia trasmettono immediatamente al Sindaco gli esiti del sopralluogo per l'emissione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile dalle persone in eccedenza che vi alloggiano, ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "T.U. delle Leggi sanitarie" e art. 50 Tuel.
5. Della violazione rispondono, in concorso, chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sul medesimo, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 3, non si sia attivato per l'effettivo rispetto dei parametri indicati nel comma 2, per quanto di sua possibilità.

Art. 11 - Occupazione ad uso abitativo di locali adibiti ad altri usi.

1. È vietato cedere od adibire ad uso abitativo edifici sprovvisti della prescritta verifica di agibilità.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali previste dalle leggi speciali in materia e dal Regolamento Edilizio Comunale, è vietato l'utilizzo dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, garage ecc.), nonché dei locali aventi una destinazione d'uso diversa





da quella abitativa (magazzini, depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.), al fine di abitarvi o alloggiarvi anche temporaneamente.

3. All'atto dell'accertamento della violazione gli organi di polizia diffidano, per iscritto, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone che lo occupano nel termine di tre giorni. La diffida viene inviata anche al proprietario dell'immobile.
4. In caso di inottemperanza alla diffida, gli organi di polizia trasmettono immediatamente al Sindaco gli esiti del sopralluogo per l'emissione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile, delle persone che vi alloggiano, ai sensi del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "T.U. delle Leggi sanitarie" e art. 50 Tuel.
5. Della violazione rispondono, in concorso, chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sul medesimo, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al comma 3, non si sia attivato per lo sgombero, per quanto di sua possibilità.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ESPOSIZIONI SU SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 12–Disposizioni generali

1. Per quanto attiene la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico si rimanda allo specifico regolamento comunale vigente ("Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche"), fatte salve le previsioni del Decreto Legislativo n. 285 del 29.04.1992 ss.mm.ii. (Codice della Strada), e salvo che il fatto non costituisca reato.
2. In ogni caso, ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo per i passanti, per forma, materiale e posizionamento.

3. Quando la richiesta di occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico riguarda l'esposizione delle merci e l'utilizzo del fronte del locale di esercizio, di cui al successivo art.15, la medesima va corredata di apposita planimetria e descrizione dettagliata di espositori, dispositivi, attrezzature e arredi posizionati sull'area, con relativa specifica collocazione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio devono essere esercitate conformemente alle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene pubblica, il rispetto del verde, l'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale.

Art. 13 - Attività proibite e uso del suolo pubblico





1. Sulle aree pubbliche o ad uso pubblico sono vietate attività di pulizia, manutenzione o riparazione di veicoli, utensili, attrezzi od altri oggetti, salvo i casi di emergenza.
2. E' parimenti vietata l'esposizione incontrollata, su luoghi aperti al pubblico passaggio, di qualsiasi strumento tagliente e/o appuntito.
3. Al di fuori degli spazi appositamente individuati e riservati, sono vietate le occupazioni permanenti di strade od aree pubbliche o di uso pubblico per rimessaggi di camper, roulotte, barche e carrelli nautici, o altri veicoli.
4. Al di fuori degli spazi appositamente individuati, è inoltre vietata qualsiasi occupazione impropria di spazi ed aree pubbliche tramite parcheggio e stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale, oltre al posizionamento in loro prossimità di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili.

Art. 14 - Occupazione da parte di associazioni, comitati e simili.

1. Le associazioni e i comitati, autorizzati alla occupazione di suolo pubblico per le finalità loro proprie, oltre a quanto previsto dal relativo regolamento Comunale per le occupazioni e nelle singole autorizzazioni, devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) nello svolgimento di attività di sensibilizzazione, gli addetti non devono attirare l'attenzione del pubblico con modalità tali da importunare o infastidire le persone.
Gli addetti non possono ottenere firme, contributi e/o offerte abusando della credulità popolare o di persone inferme, né diffondere notizie false o allarmi ingiustificati nel pubblico;
 - b) gli addetti devono essere provvisti di cartellino di riconoscimento ove venga indicato il nome dell'Ente, Associazione, Comitato ed assimilabili, il cognome e nome dell'addetto.

Art. 15 - Esposizione delle merci e utilizzo del fronte del locale di esercizio

1. Tutte le merci destinate alla vendita, in qualsiasi modo collocate nello spazio di pertinenza, soggiacciono all'obbligo di esposizione dei prezzi secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 22/2021.





2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada, l'esposizione delle merci nell'area è regolata dalle seguenti prescrizioni:
 - a) in funzione dell'ampiezza del fronte del locale di esercizio, è consentito l'utilizzo di espositori al massimo sul 40% del totale del fronte.
 - b) per l'esposizione dei prodotti di abbigliamento, è inoltre consentito:
 - l'utilizzo di 2 manichini, se il fronte non è superiore a 4 m;
 - l'utilizzo di 3 manichini, se il fronte è superiore a 4 m e non superiore a 8 m;
 - l'utilizzo di 4 manichini, se il fronte è superiore a 8 m.

Il disposto del presente comma entrerà in vigore il 01 ottobre 2024.

3. Può essere messa in mostra solo la merce della categoria ammessa in autorizzazione, comunicazione, segnalazione o nell'atto di assenso posseduto, conforme alle normative di sicurezza e provvista di etichettatura informativa e di sicurezza prevista dalla normativa vigente.
4. E' vietata la vendita diretta all'esterno del negozio.
5. I prodotti alimentari debbono essere esposti conformemente alle disposizioni igienico sanitarie vigenti ed in ogni caso in modo da evitare la contaminazione, adulterazione o alterazione della qualità.
6. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti, o merce che possa recare offesa al decoro pubblico. **E' inoltre vietato esporre merce che, secondo il comune sentimento, possa arrecare discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, oppure sia idonea a propagandare ideali riconducibili alla ideologia nazi-fascista.**
7. È vietata l'esposizione della merce mediante affissione o sospensione su elementi architettonici, serramenti mobili, tende retrattili o altri elementi di copertura. La merce non deve essere appesa agli alberi, ai pali della luce, alla segnaletica.
8. Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo o intralcio per i passanti, e lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e in modo da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.
9. Le vetrine devono essere utilizzate esclusivamente per l'esposizione delle merci e per la presentazione dell'impresa e dei suoi prodotti alle persone che si trovano all'esterno, nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e





degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico del Comune di Gabicce Mare.

10. È permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, dell'altezza massima di mt.1, nelle immediate adiacenze dell'esercizio di vendita in numero massimo di 3; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo o ostacolo per i passanti.
11. Le serrande devono essere mantenute pulite e in buono stato.
12. Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati, dovrà essere effettuato con le opportune cautele atte ad evitare imbrattamento di suolo pubblico e/o molestia ai passanti.
13. È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrine. Le acque dovranno essere convogliate nei modi prescritti dalla normativa specifica. In ogni caso è vietato convogliare liquidi contenenti detersivi nella rete di raccolta stradale delle acque meteoriche.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'intero spazio di pertinenza dell'attività, intesa come l'intera area esterna al locale di esercizio, formata da suolo pubblico o suolo privato che si trova nella disponibilità dell'impresa per l'esposizione delle merci ovvero per la collocazione degli elementi di arredo. Sono escluse dallo spazio di pertinenza le aree non direttamente accessibili o visibili da parte del pubblico.
15. Gli arredi e le attrezzature, per qualsiasi motivo o scopo presenti nello spazio di pertinenza, devono essere mantenuti puliti e in buono stato.
16. Il titolare dell'attività economica deve far sì che l'intero spazio di pertinenza sia pulito e in ordine.
17. È vietato accantonare nello spazio di pertinenza casse vuote, cartoni o altro materiale o rifiuto derivante dall'attività, fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di raccolta rifiuti urbani e assimilati di cui alle relative ordinanze e al vigente regolamento. L'esposizione dei rifiuti per la raccolta, dovrà conformarsi al calendario (giorni e orari) distribuito dal gestore del servizio.
18. Nello spazio di pertinenza è inoltre vietato posizionare cavi appoggiati al suolo o sospesi se non espressamente autorizzati.





19. Durante il periodo di chiusura stagionale, o nel caso di chiusura di durata superiore a tre mesi, gli elementi di arredo e le installazioni provvisorie per l'accoglienza dei clienti devono essere rimossi. Nello stesso periodo, lo spazio di pertinenza non può essere utilizzato per lo stoccaggio di materiali.
20. È vietato lavare le attrezzature balneari, lettini, sdrai e ombrelloni fino al termine della stagione balneare. La data verrà individuata annualmente con relativa Ordinanza Sindacale.
21. Le disposizioni del presente articolo si applicano indistintamente su tutto lo spazio di pertinenza dell'esercizio, incluse le porzioni di suolo privato ed anche, ove compatibili, all'esposizione di merci o di servizi da parte di imprese che non esercitano il commercio al dettaglio in forma prevalente.

Art. 16 - Progetti di Area

1. Con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria interessate, possono essere approvati "Progetti di Area" destinati alla disciplina di dettaglio dell'offerta commerciale in determinate zone del territorio comunale.
2. Con i Progetti di Area sono definite omogenee specificazioni di natura tecnica, come elaborati cartografici, caratteristiche, dimensioni, materiali e colori degli arredi e delle attrezzature, modalità per l'esposizione di insegne e affissioni pubblicitarie, e possono essere introdotti ulteriori obblighi o altre prescrizioni ove lo richiedano le specifiche caratteristiche dell'area, in vista della sua piena valorizzazione.
3. Con i Progetti di Area di cui al presente articolo possono essere attuati progetti o proposte di qualificazione e valorizzazione dell'offerta commerciale che siano contraddistinti da elevati livelli qualitativi, formulati da imprese, singole o organizzate in raggruppamenti.

Art. 17- Divieto di campeggio su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico.

1. Fatta salva la disciplina sull'uso delle spiagge, quale prevista dall'art. 3 comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale sull'Utilizzo del Litorale Marittimo per finalità turistico ricreative, e fatta salva l'applicazione delle norme del C.d.S., nonché di quelle statali e regionali a tutela dell'ambiente, nonché del decoro, pulizia e igiene, è fatto divieto di campeggio, nonché l'apposizione di tende, e/o altri ripari di fortuna non autorizzati, su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree a tal fine attrezzate e autorizzate.





2. In ogni caso di occupazione abusiva, e salva l'applicazione della relativa sanzione, i trasgressori hanno l'obbligo di ripristinare l'area nelle condizioni in cui era prima della suddetta occupazione. In difetto, gli organi preposti alla vigilanza, disporranno in ordine alla rimozione coattiva delle opere / beni abusivi, a spese del trasgressore. Allorché l'occupazione abusiva interessi le aree di cui al precedente articolo 4 c. 3, e i trasgressori pongano in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di dette aree, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del D.L. n.14/2017, convertito con legge n. 48/2017.

CAPO III – REGOLE GENERALI DI CONVIVENZA CIVILE E VIVIBILITA' DELLE AREE PUBBLICHE COMUNI

Art. 18 – Vendita di bevande. Disciplina. Potere di ordinanza del Sindaco.

1. Salva la previsione del comma 3 del presente articolo e l'applicazione di norme di rango superiore, dalle ore 24.00 alle ore 7.00 è vietato:
 - a) la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti autorizzato -a vario titolo - alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici;
 - b) il consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, salvo il consumo presso pubblici esercizi;
2. Dalle ore 3.00 alle ore 7.00 è vietato altresì:
 - a) nelle strade pubbliche o aperte a pubblico transito e nelle aree verdi non recintate, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in ogni genere di contenitore;
 - b) la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche nelle aree esterne di pertinenza dei locali, da parte di chiunque risulti - a vario titolo - autorizzato alla somministrazione medesima.
3. Le violazioni dei precedenti commi sono sanzionate dalla normativa statale vigente al momento della commissione dell'illecito.
4. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dal D.L. n. 14/2017, convertito con legge n. 48/2017, per ragioni correlate alla sicurezza urbana il Sindaco può, con ordinanza:
 - in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000);
 - al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale nelle aree indicate al comma 3 del precedente art. 4 del presente Regolamento, anche in relazione allo svolgimento di





specifici eventi, per un periodo non superiore a 30 giorni (art. 50 c. 7bis D. Lgs. 267/2000) intervenire con limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

5. titolari di pubblici esercizi e di circoli privati possono stipulare con il Comune specifici accordi per l'assunzione di particolari obblighi, e segnatamente:

- a) l'adozione, anche con l'ausilio di personale appositamente incaricato e qualificato, di misure idonee ad evitare che i clienti stazionino nelle adiacenze del locale, soprattutto quando il comportamento degli stessi possa causare disturbo all'occupazione o al riposo delle persone o rappresentare ostacolo alla libera circolazione;
- b) il divieto di pubblicizzare particolari offerte sulle bevande alcoliche e la promozione, mediante idonea comunicazione e distribuzione di materiale informativo, di specifiche iniziative di sensibilizzazione sugli effetti correlati all'abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;
- c) il conferimento dei rifiuti secondo modalità concordate con il gestore del servizio di raccolta.

6. I titolari di pubblici esercizi e di attività artigianali hanno l'obbligo, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali, di approntare appositi contenitori di rifiuti in spazi di pertinenza delle attività stesse e di provvedere al loro svuotamento ed alla pulizia degli spazi adiacenti, mantenendoli liberi da ingombri o rifiuti.

7. I titolari di pubblici esercizi hanno l'obbligo di mantenere i relativi servizi igienici in buono stato di manutenzione e di pulizia e di consentirne l'uso gratuito ai fruitori. L'utilizzo dei servizi igienici non può essere condizionato ad alcun tipo di consumazione.

Art. 19 – Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati o associazioni abilitati alla somministrazione, hanno l'obbligo di:





- sensibilizzare gli avventori ed esporre idonea cartellonistica predisposta dall'amministrazione comunale per informare gli avventori sui comportamenti da tenere all'interno ed all'esterno del locale e delle relative sanzioni in cui incorreranno nel caso di inosservanza di tali norme;
 - mantenere liberi gli spazi, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e dei relativi spazi pertinenziali, da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, e a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro svuotamento; il gestore è tenuto a tenere pulito, da rifiuti derivanti da consumazioni delle stesse somministrate, il suolo di pertinenza dell'esercizio.
3. I soggetti indicati al precedente comma 2 sono altresì obbligati, entro e non oltre un'ora dalla chiusura dell'esercizio, ad asportare dal suolo pubblico i contenitori di rifiuti, nonché qualsivoglia rifiuto (esemplificativamente: residui di consumazione, bicchieri, vetri rotti e simili) abbandonato nei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento.
4. Devono predisporre, in occasione di intrattenimenti musicali o altre manifestazioni rilevanti, un adeguato controllo anche all'esterno dei locali con il compito di monitorare il regolare svolgimento dell'evento, il rispetto delle norme in materia di viabilità e sicurezza, il livello delle emissioni sonore, e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in situazioni critiche.
5. Le violazioni dei precedenti commi sono sanzionate dalla normativa statale vigente al momento della commissione dell'illecito.

Art. 20 – Mestieri girovagi / Artisti di strada

1. Per mestiere girovago si intende qualsiasi attività lavorativa caratterizzata da abitudine ed esercitata per trarne sostentamento, svolta al di fuori di una sede fissa o permanente, spostandosi continuamente da un luogo ad un altro.
2. Per artista di strada si intende chi svolge un'attività che manifesta libera espressione artistica, su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza impiego di strutture fisse e/o attrezzature fisse, di carattere: figurativo, musicale, teatrale / recitativo, di intrattenimento (con giochi di abilità, diprestigio, oppure mangiafuoco, saltimbanchi, giocolieri e simili), il cui compenso è lasciato alla libera offerta di un pubblico indeterminato, di passaggio occasionale.
3. Fatta salva la normativa vigente con riguardo allo spettacolo di strada, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:
 - a) non è consentito svolgere tali attività davanti all'entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, dimusei e di sedi delle Istituzioni Pubbliche;
 - b) non è consentito svolgere tali attività tra le ore 24:00 e le ore 09:00 del mattino successivo, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'ufficio competente;





- c) le attività devono svolgersi nel rispetto della pulizia dello spazio occupato, e non deve essere impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né deve essere impedito l'accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private, garantendo in ogni caso garantita la sicurezza delle persone;
- d) salva specifica autorizzazione, nel corso dello spettacolo di strada è vietato l'utilizzo o l'esposizione di animali di qualsiasi specie, ed è vietato manifestare in modo da offendere il comune senso del pudore, fatta salva inoltre la normativa penale vigente.
4. L'esercizio dell'attività dei c.d. "Madonnari" deve essere previamente autorizzato dall'ufficio comunale competente, con indicazione delle relative prescrizioni e modalità. Salva specifica autorizzazione, è vietato realizzare su muri ed edifici dipinti murali, di qualsiasi forma e dimensione.
5. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente articolo deve avvenire nel rispetto delle norme stabilite per la sicurezza stradale, e negli orari, luoghi e periodi eventualmente previsti con apposita ordinanza sindacale; l'eventuale utilizzo di amplificazione sonora deve conformarsi alle disposizioni dettate dal Comune per la tutela della quiete pubblica.
6. In deroga ai limiti ed ai divieti di cui al presente articolo, l'esercizio di mestieri girovaghi è ammesso, previa autorizzazione rilasciata dal Settore Turismo – attività economiche - nell'ambito di manifestazioni culturali, di accoglienza turistica, promo-pubblicitarie e analoghe, autorizzate dal Comune.

Art. 21– Articoli pirotecnici

1. Fatta salva specifica autorizzazione, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) Lanciare qualsiasi tipo di lanterne luminose;
- b) Far esplodere mortaretti, fumogeni, petardi o altri simili articoli pirotecnici:
- in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo;
 - all'interno e nelle vicinanze di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità e strutture similari, uffici pubblici e ricoveri per animali;
 - in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove si rilevino raggruppamenti di persone.

2. E' fatta salva, in ogni caso, la normativa di settore vigente , in particolare quella prevista dal D. Lgs. 123/2015, dal T.U.L.P.S. e dal codice penale.

Art. 22 – Verniciature e altre attività.





1. Fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente) e da altra normativa di settore vigente, laverniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree ad uso pubblico, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno. Al di fuori delle aree di cantiere, è vietata la verniciatura con pistole a spruzzo.
2. I mezzi a difesa della proprietà ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico, dovranno essere installati o posizionati in modo da non causare pericolo per le persone.
3. I lavori eseguiti sugli edifici o loro pertinenze, dovranno essere svolti in modo da non recare molestia, né mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 23 – Trasporto di oggetti e spandimento di materiali.

1. Il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo tale da evitare qualsiasi spandimento.
2. E' fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.
3. Le operazioni di carico e scarico devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro del suolo pubblico e rispettando gli orari per tali operazioni. Dovranno essere rimossi i materiali eventualmente caduti nel corso delle operazioni di carico e scarico, a cura di chi li ha trasportati, caricati o ricevuti.
4. A tali obblighi sono soggetti anche i gestori della raccolta dei rifiuti e le imprese che effettuano lavori per conto della pubblica amministrazione.
5. Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso d'inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedervi direttamente, salvo rivalsanei confronti dei responsabili.
6. Le violazioni di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo sono punite secondo quanto previsto dal Codice della Strada D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 24 - Sgombero della neve

1. Il Comune, nell'espletare il servizio di sgombero neve dalle strade comunali con mezzi adeguatamente attrezzati (spazzaneve), accumula la neve a bordo strada.
Resta a carico dei singoli proprietari / detentori, la rimozione della neve così accumulata negli accessi carrabili e/o pedonali privati, che affacciano sulla pubblica via.





2. Salve diverse disposizioni emanate dall'Ente, la neve rimossa da luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
3. I balconi e i davanzali devono essere sgomberati dalla neve, prima o durante la pulizia della viasottostante e in modo da non arrecare disagi ai mezzi e ai pedoni che vi circolano.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o agli amministratori di edifici di vigilare e segnalare tempestivamentequalsiasi pericolo di "caduta neve" o di "coni di ghiaccio", con apposizione di cartellonistica ben visibile.
5. È vietato innaffiare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio ovvero vi sia presenza di ghiaccio.

Art. 25 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura, o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone e/o animali.
2. Le cave, gli invasi e ogni altro scavo esistenti in luoghi accessibili devono essere opportunamente segnalati e delimitati a tutela della pubblica incolumità.

Art. 26 - Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, ponteggi, pali di sostegno, intelaiature, gru o di altri impianti di sollevamento, anche se effettuata su aree private,deve essere effettuata secondo la normativa di settore vigente, in modo da evitare pericolo per l'incolumità di persone, animali e/o cose.

Art. 27 - Luminarie e cavi elettrici

1. Nelle aree pubbliche o ad usopubblico le luminarie, gli addobbi luminosi e i cavi volanti provvisori per la conduzione dell'energia elettrica possono essere installati solo previa autorizzazione, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico", del Codice della Strada e delle normative, anche comunitarie, vigenti in materia, al fine di evitare incidenti e danni alle persone, agli animali e alle cose, e secondo le eventuali prescrizioni imposte dall'Ente.

Art. 28 - Aeromodelli e droni

1. Fatto salvo il rispetto della normativa di settore vigente, l'utilizzo di aeromodelli e droni, ossia di dispositivi aerei a pilotaggio remoto, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, deve avvenire nel





rispetto della normativa sulla privacy e in modo da non arrecare rischi a persone, animali o cose, e conformemente alla relativa autorizzazione, quando necessaria.

Art. 29 – Emissione e/o esalazione di fumo e polveri

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura, in quantità tale da arrecare danno o molestia oltre la normale tollerabilità.
2. Coloro che, nell'espletamento della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polveri, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie conformemente alla normativa di settore vigente.

Art. 30 – Accensione di fuochi e barbecue

1. Fatta salva la normativa di settore vigente, in particolare la Legge Quadro in materia di incendi boschivi Regione Marche n. 353 del 2000, è vietato accendere fuochi o bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi quelli all'interno deicantieri edili, nonché utilizzare liquidi infiammabili.
2. Dal 15 settembre al 30 aprile di ogni anno, fatto salvo quanto disposto da norme speciali in materia, è consentito bruciare residui vegetali in modeste quantità, derivanti dalle attività connesse alla conduzione e alla pulizia di terreni, boschi, campi coltivati, orti e giardini, in assenza di vento e quando non ne derivi altrimenti danno, pericolo o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.
3. Peraltro, in occasione delle tradizionali manifestazioni che si svolgono nella serata antecedente la ricorrenza di San Giuseppe, è consentita l'accensione di fuochi previa autorizzazione degli organi competenti, nel rispetto delle prescrizioni date.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche o ad uso pubblico, ad eccezione di quelle appositamente attrezzate. E' parimenti vietato sulle aree private quando possa, oltre la normale tollerabilità, arrecare nocimento o molestia alle abitazioni vicine, a residenti e/o ad avventori.
5. Ogni fuoco va costantemente presidiato e qualora dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. Sono comunque fatte salve le più restrittive disposizioni e le misure di conservazione applicabili nel Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo e nella Zona di protezione speciale.





Art. 31 – Verde Pubblico

1. Fatte salve le previsioni della normativa regionale vigente, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aiuole e comunque in tutte le aree verdi ad uso pubblico è vietato:
 - a) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti e qualsiasi piantagione, calpestare le aiuole, nonché cogliere erbe e fiori protetti, manomettere in qualsiasi modo gli alberi, le piante e le siepi;
 - b) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi oggetto, scuoterli;
 - c) rompere o smuovere paletti di sostegno o qualsiasi altro riparo/recinzione dei pubblici giardini, boschetti, aree chiuse, sbocchi a mare recintati, su suolo pubblico;
 - d) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno dei parchi e dei giardini;
 - e) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione di piante, strutture e cose esistenti all'interno delle suddette aree;
 - f) accamparsi e adibire le panchine a giaciglio;
 - g) introdursi o trattenersi oltre gli orari di apertura, ove stabiliti e debitamente segnalati;
 - h) in assenza di autorizzazione, sostare e/o transitare con veicoli;
 - i) effettuare interventi non autorizzati che possano modificare l'assetto e le caratteristiche del luogo;
 - l) in assenza di autorizzazione, installare tavoli, sedie, panchine, cavi, pali, impianti pubblicitari e attrezzature di qualsiasi specie e tipologia, anche a carattere temporaneo.
Il mero posizionamento temporaneo di tavoli, sedie e/o panchine durante lo svolgimento di specifiche attività (ad esempio pic-nic, "bagni di sole", lettura) è sempre ammesso, fatta salva la necessaria comunicazione per eventi o attività che comportino la presenza di più di 20 persone. Per tali evenienze, è ammesso solamente il consumo di cibi e bevande già pronte, e al termine dell'utilizzo l'area va ripristinata nello stato originario e pulita;
 - m) in assenza di autorizzazione, mettere a dimora alberi, arbusti e piante di qualsiasi genere;
 - n) non è consentito condurre animali nelle aree gioco per bambini appositamente segnalate;
 - o) salve le conseguenze di natura penale, sversare liquidi o rifiuti di qualunque genere, salva l'irrigazione delle piante.
2. E' altresì vietato:
 - calpestare le aree fiorite, o individuate da adeguata segnaletica;
 - affiggere manifesti e simili o altri mezzi pubblicitari alle piante;
 - affiggere oggetti di qualsiasi tipo alle piante.

Art. 32 – Verde Privato

1. Fatta salva la normativa prevista dal codice civile con riguardo ai rapporti tra vicinato (distanze dai confini), i proprietari ovvero i detentori a qualsiasi titolo di aree verdi debbono:
 - a) curare la pulizia di terreni, cortili, giardini privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e potatura di piante e arbusti, ove necessario;
 - b) provvedere alla potatura di rami e siepi, anche collocati nelle fioriere, che si protendano su area pubblica, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica o comunque invadano le aree pubbliche.





2. Sono consentite sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3.50, al di sopra del marciapiede e a mt. 5.50, se sporgenti sopra la carreggiata, purché non arrechino disturbo alla circolazione.
3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. I rami e comunque i residui delle potature, le foglie e le infiorescenze, devono essere rimossi immediatamente, qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati o attivare il servizio di raccolta a domicilio detenendoli in area privata fino al giorno concordato del ritiro.
5. Tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, sono obbligati ad eseguire le opere di manutenzione affinché la vegetazione presente sugli stessi non crei danno o pericolo alla circolazione degli utenti della strada. Sono comprese le opere di regimentazione delle acque, al fine del regolare deflusso delle stesse.

Art. 33 – Processionaria

1. I proprietari di piante di tutte le specie di conifere (in particolare il pino) radicate nei propri giardini o in aree di proprietà (o comunque delle quali si ha disponibilità) hanno l'obbligo di effettuare periodicamente, da novembre a febbraio, i controlli delle piante al fine di individuare la presenza in fase iniziale di "nidi" di processionaria del pino "ThaumetopoeaPityocampa" e, qualora fossero riscontrati, si dovrà provvedere alla distruzione dei nidi ed alla loro rimozione, nonché all'eventuale cattura ed eliminazione delle larve, per mezzo di ditta specializzata, e secondo le modalità indicate dal Servizio Ambiente del Comune.

Art. 34 – Prodotti fitosanitari e simili

1. Nelle aree pubbliche o ad uso pubblico è vietato l'utilizzo di sostanze tossiche, compresi i rodenticidi, i lumachicidi, gli insetticidi, gli erbicidi e i fitofarmaci in genere.
2. Sul perimetro delle aree private ove vengano sparsi insetticidi, erbicidi, lumachicidi, rodenticidi e altre sostanze che possano arrecare danno a persone o animali diversi dal bersaglio, è obbligatorio esporre, almeno 48 ore prima, appositi avvisi.
3. Lo spargimento delle sostanze indicate ai precedenti commi del presente articolo in aree agricole, è regolamentato dalla specifica disciplina sanitaria di settore.

Art. 35 – Operazioni di svuotamento e spurgo delle fosse biologiche





1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri, fosse biologiche o fosse Imhoff devono essere effettuate da ditte specializzate e autorizzate. La ditta incaricata dovrà svolgere l'operazione con attrezzature e modalità tali da evitare dispersione di liquidi ed odori.
2. Nei centri abitati, tali operazioni dovranno eseguirsi, salve situazioni di emergenza che rendano improrogabile l'intervento, in orari diversi da quelli dei pasti principali (pranzo e cena).

Art. 36 - Dispersione di rifiuti di piccole dimensioni. Rifiuti di prodotti da fumo.

1. L'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni sul territorio comunale, quali scontrini, gomme da masticare, fazzoletti di carta e simili, è vietato e sanzionato dall'art. 232 ter del Testo Unico dell'Ambiente, approvato con D. Lgs. n.152/2006, al quale si rinvia.
2. E' parimenti vietato l'abbandono di mozziconi e prodotti da fumo, sanzionato dall'art. 232 bis del Testo Unico dell'Ambiente, approvato con D. Lgs. n.152/2006, al quale si rinvia.
3. Al di fuori dei casi indicati ai precedenti commi del presente articolo, lasciare sul territorio rifiuti di dimensioni contenute, quali ad esempio bottiglie di plastica e/o vetro, lattine, contenitori di cibi o bevande, è sanzionato ai sensi del presente regolamento, nella parte dedicata alle sanzioni.

CAPO III – ATTIVITA' RUMOROSE.

Art. 37 – Disciplina delle attività rumorose negli abitati, cantieri edili, strade e affini

1. La disciplina delle attività rumorose negli abitati, nei cantieri edili, strade e affini, è contemplata nel "Regolamento e disciplina delle attività rumorose. Rilascio delle autorizzazioni per attività temporanee", approvato con deliberazione C.C. n.28 del 30.03.2017, al quale si rinvia anche con riferimento agli aspetti sanzionatori.

Art. 38 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini





1. Fatte salve le norme del Codice penale, ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, in area pubblica o di pubblico uso, in particolare nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini, salvo occasioni particolari dovute a festività ed eventi di rilevanza pubblica, è vietato emettere grida, schiamazzi od altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia.

Art. 39 - Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili

1. Fatte salve le norme del codice penale, ovvero previste da leggi e regolamenti in materia, le attività commerciali, artigianali e simili o comunque in grado di attrarre un numero consistente di persone anche se organizzate quali circoli ed associazioni, debbono adottare nell'esercizio della loro attività tutti gli accorgimenti utili atti ad evitare rumori e schiamazzi da parte della loro clientela così come insudiciamenti delle aree pubbliche dovuti all'abbandono di bicchieri, piatti e contenitori di ogni forma e dimensione.

Art. 40 - Uso dei cannoncini spaventapasseri.

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per l'allontanamento dei volatili dai terreni, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni, dagli edifici pubblici, dalle scuole, dagli ospedali, dalle case di cura, dalle comunità ed ai ricoveri per animali.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo; anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo, tra un'emissione e l'altra, non inferiore a 10 minuti.

Art. 41 - Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori

1. È vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 00,00 alle ore 07,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 00,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

Art. 42 - Pubblicità fonica





1. La pubblicità fonica, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo e di quanto previsto nel regolamento comunale sulla pubblicità (regolamento CUP), è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, durante i giorni feriali, e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, durante le giornate festive.
2. Tale forma di pubblicità è comunque vietata nei pressi dei luoghi di culto, durante la celebrazione di riti religiosi, nei pressi delle scuole durante l'orario delle lezioni e nei pressi degli ospedali, case di cura e strutture assimilate e dei ricoveri per animali.
3. L'effettuazione di pubblicità fonica o di diffusione amplificata di messaggi genericamente intesi a bordo di veicoli, deve avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Sono fatte salve le comunicazioni di pubblico interesse.

TITOLO III – DECORO URBANO

Art. 43 – Decoro degli edifici, aree e pertinenze.

1. I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili e relative pertinenze, a qualunque destinazione adibiti, al fine di garantire la sicurezza, la manutenzione ed il decoro urbano, sono tenuti ad assicurare il buono stato di conservazione degli stessi, anche allo scopo di garantire la pubblica incolumità e il rispetto dei valori estetici e ambientali.
2. In particolare, i soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di:
 - a) provvedere a tagliare l'erba e potare le siepi per tutta la proprietà di pertinenza, mantenendo in ordine gli scoperti ed i giardini, evitando ristagni d'acqua ed accumuli di rifiuti / materiali abbandonati;
 - b) mantenere i fabbricati, le coperture e le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, attuando ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione, l'igiene e la sicurezza urbana;
 - c) gli spazi scoperti devono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane.
 - d) relativamente agli immobili o aree comunque dismesse o inutilizzate, assicurare sempre e comunque la custodia e la corretta manutenzione, nonché interventi adeguati ad evitare intrusioni, occupazioni abusive, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti, ingresso e stazionamento di animali e fenomeni tali da determinare degrado urbano o situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, per l'integrità fisica della popolazione, o da





- compromettere l'igiene e la sicurezza urbana. A tal fine vanno realizzati tutti gli interventi idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà;
- e) effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti e simili al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile;
 - f) rendere visibili dalla pubblica via, conservare e mantenere puliti i numeri civici; esporre nell'atrio degli stabili una targa indicante nominativo e indirizzo dell'amministratore condominiale;
 - g) mantenere gli edifici e le gronde in buono stato in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana;
 - h) provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, fosse Imhoff e simili;
 - i) sulle facciate, tetti e pertinenze degli edifici ove stazionino o nidifichino colombi, gabbiani o altri volatili, i proprietari sono tenuti ad effettuare le modifiche strutturali del caso e/o installare metodi di dissuasione, rispettosi del benessere degli animali. Le proposte di modifica strutturale dovranno essere autorizzate preventivamente dal competente ufficio comunale. L'installazione delle reti antintrusione deve essere effettuata in modo da evitare che gli animali possano ferirsi;
 - l) i portici, i cortili, le scale ed i sottoscala esterni ai locali, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti, nonché sgombri da qualsiasi materiale, che ne impedisca l'uso normale o sia, in qualsiasi modo, causa di degrado, disturbo, fastidio o di impedimento, salvo il caso di occupazioni temporanee o straordinarie dovute a restauro, trasloco o simili, debitamente autorizzate, ove previsto dalle norme;
 - m) i proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici disabitati e/o in stato di abbandono, sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei interventi, quali recinzioni o sbarramenti fissi che impediscano completamente l'accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;
 - n) gli stabili in stato di abbandono, prima di essere ristrutturati o demoliti, devono essere sottoposti a preventiva ispezione da parte del proprietario o di chi ne ha la disponibilità, per verificare se siano presenti animali e/o materiali che possano essere nocivi per la salute, con particolare riferimento alla presenza di amianto. In caso di esito positivo, l'interessato ne deve dare comunicazione all'ufficio comunale competente in materia di ambiente, e seguire la procedura prevista dalla normativa statale e regionale vigente in materia per il corretto recupero / smaltimento.
 - o) Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, o che possano alterare elementi architettonici e limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, il diritto di veduta dei vicini nei limiti in cui è riconosciuto dalla legge.
3. Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi di illuminazione stradale, devono essere previsti e realizzati





in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e di decoro, previa consultazione degli uffici comunali competenti e nel rispetto delle prescrizioni date.

4. Salva l'applicazione dell'art. 40 del vigente Regolamento Edilizio comunale, i proprietari, i locatari e i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o possano determinare comunque ristagno di acqua, devono riempire i medesimi con adeguato materiale, o prosciugarli costantemente in modo da evitare il ristagno. Dovranno mantenere l'area di cantiere pulita e provvedere al regolare sfalcio dell'erba.
5. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti fino all'altezza di metri 2,5.
6. Qualora, per qualunque causa, lo stato manutentivo e lo stato di conservazione degli immobili e relative pertinenze non sia conforme alle previsioni del presente articolo, i proprietari o i soggetti che ne hanno la disponibilità devono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti, entro un congruo termine quale fissato dal Responsabile del Settore III Gestione del Territorio, con specifico atto di diffida ad adempiere.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, il medesimo Responsabile dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori urgenti, a spese degli interessati.

Art. 44 – Decoro degli edifici commerciali

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 43, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali e ricettivi posti sul territorio comunale, anche cessati, sospesi dall'attività anche per ordine dell'Autorità, sfitti o comunque non utilizzati, di custodire e mantenere in buono stato l'immobile, le aree e le pertinenze, attraverso le seguenti attività:
 - a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;
 - b) oscuramento delle vetrine mediante l'applicazione all'interno delle vetrine stesse di un tendaggio o di un rivestimento semplice di colore bianco/chiaro ovvero mediante l'esposizione di immagini decorative nel rispetto del decoro cittadino e delle caratteristiche della via stessa;
 - c) impedire l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, promemoria autoadesivi riposizionabili e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per il materiale consegnato dall'amministrazione per promozione di iniziative e progetti a favore del territorio e le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo;
 - d) non utilizzare sacchi nettezza urbana, sacchi in plastica, fogli di giornale e opuscoli per chiudere anche temporaneamente le attività durante la stagione invernale;
 - e) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;
 - f) garantire idonee condizioni di pulizia.





TITOLO IV – TUTELA E GESTIONE DEGLI ANIMALI

Art. 45 – Tutela degli animali

1. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 e in base alle leggi n. 281/1991 e n. 189/2004 e alla L.R. n. 10/1997, il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, sanziona gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, fatta salva l'applicazione della legge penale.
2. Il Comune si adopera altresì per diffondere e promuoverle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Gli organi deputati al controllo provvedono ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 46 – Definizioni

1. La definizione generica di “animale” di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla legge n. 281/1991 ss.mm.ii, e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati comprese nel patrimonio indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del codice civile e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 157/1992 ss.mm.ii.
3. Nel presente titolo vengono, per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni:
 - a. “*Animale da compagnia*”: (come definito dalla deliberazione Giunta Regionale Marche n. 1172 del 10.10.2005) è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
 - b. “*Proprietario*”: è colui che possiede, a qualsiasi titolo, l'animale; “*detentore*” è colui che custodisce, anche temporaneamente, l'animale; costoro sono responsabili in solido della salute e del benessere dell'animale, e in solido ne rispondono civilmente verso terzi;
 - c. “*Gatto libero*”: è il gatto che vive in libertà, spesso insieme ad altri gatti;
 - d. “*Colonia felina*”: è il gruppo di gatti liberi, che frequentano abitualmente lo stesso luogo.

Art. 47 - Ambito di applicazione





1. Le norme del presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Gabicce Mare.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca, allevamenti zootecnici industriali e rurali;
 - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 48 – Detenzione di animali

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. E' vietato:
 - a) nutrire i singoli esemplari e/o colonie di animali spargendo a terra e poi abbandonando il cibo in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
 - b) detenere animali da cortile e/o d'allevamento nei centri abitati. Peraltro, gli animali da cortile possono essere detenuti nei centri abitati nel numero massimo di 5, nel rispetto delle norme del D. Lgs. n. 158/2006, T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934, D.P.R. n. 317/1996, e mantenendo l'eventuale struttura per ricovero notturno (pollaio) ad una distanza non inferiore a 10 metri dal confine.
 - c) lasciare vagare i cani senza il controllo del detentore;
 - d) abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio comunale. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 10/1997 sono equiparati all'abbandono, trascorsi 60 giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale di affezione, il suo mancato ritiro dal canile sanitario comunale o dai rifugi comunali per cani, o la mancata rinuncia alla proprietà; l'abbandono si configura anche quando il cane viene lasciato dal detentore presso le predette strutture senza previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela Animali;
 - e) catturare animali liberi o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari e ai Servizi Pubblici preposti dalla vigente normativa. Le associazioni iscritte nell'Albo Benessere Animali possono collaborare con tali Servizi nel rispetto di specifici protocolli; l'eventuale cattura di cani randagi o gatti liberi deve essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario.
3. I detentori di animali dovranno farli visitare da un veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. I detentori di animali dovranno provvedere alla loro idonea sistemazione, accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza a cui appartengono, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici.





5. A tutti gli animali di proprietà dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
6. I detentori di animali devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
7. Il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici è tenuto a verificare se negli stessi vi sia presenza di colonie di animali non autorizzate, e in caso di problematiche dal punto di vista dell'igiene e sanità pubblica, adottare tutte le misure necessarie per eliminare il pericolo, salvo l'intervento delle competenti autorità sanitarie.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari di animali che possano arrecare, durante le ore notturne, disturbo alla pubblica quiete, hanno l'obbligo di adottare opportune misure di precauzione e cautela.
9. Al fine di evitare il proliferare di zanzare, vanno osservate le prescrizioni dettate con apposita ordinanza comunale (n. 123 del 27.05.2010).
10. Il Comune promuove, anche con l'aiuto del Servizio Veterinario, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Locale, campagne di sterilizzazione per cani e gatti; promuove i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e all'anagrafe felina, e l'apposizione del sistema identificativo mediante microchip. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 (come sostituito dall'art. 1, comma 829, della legge n. 296/2006).

Art. 49 – Maltrattamento o malgoverno

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, è vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o malgoverno o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni, percuoterli, sottoporli a eccessivi sforzi fisici e fatiche, esporli ai rigori climatici ingiustificati per l'impiego, la specie e l'età.
2. Al di fuori delle ipotesi previste dalla legge come reato, è vietato, in particolare:
 - a) tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; tenere cani e altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo;
 - b) animali in isolamento o in condizioni che non consentono il controllo quotidiano del loro stato di salute, o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - c) tenere animali in terrazze o balconi per periodi di tempo e in spazi non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche; isolarli in rimesse o cantine;
 - d) detenere permanentemente animali in gabbia o in contenitori o scatole (ad eccezione dei casi di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli, rettili e piccoli roditori);





- e) la vendita di animali colorati artificialmente; è altresì vietato colorare in qualsiasi modo gli animali (tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti, con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali);
- f) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei (gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, o la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi);
- g) trasportare o detenere animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori. Ai sensi dell'art. 169 del Codice della Strada, è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
- h) lasciare gli animali, per lunghi periodi di tempo, dentro gli autoveicoli in sosta (oppure chiusi in qualsiasi carrello in sosta o altro mezzo di contenzione), anche se all'ombra e con i finestrini aperti, o comunque in maniera tale da provocare la loro sofferenza o irrequietezza;
- i) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale, a mano o funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali, o analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
- l) impedire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte (salvo parere scritto e motivato di un veterinario, il quale dovrà stabilire le date d'inizio e fine del trattamento);
- m) mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore (salvo motivata disposizione scritta del veterinario che ha l'obbligo di indicare le date d'inizio e fine del trattamento);
 - n) impedire ai condomini di tenere animali domestici nella propria abitazione (se non per motivi di tutela degli stessi animali); l'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio;
- o) tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti o sottoporli a onisectomia (resezione dell'unghia), operare la devocalizzazione;
- p) qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici;
- q) l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali, che non consentano all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

3. E' vietato inoltre utilizzare, per le sperimentazioni, cani randagi e gatti liberi.

Art. 50 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona





1. E' vietato molestare, catturare, detenere e commerciare, nel territorio comunale, le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica.

Art. 51 – Abbandono

1. Al di fuori delle ipotesi di reato previste dall'art. 727 c.p., è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la possibilità di liberare, in ambienti adatti, individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 52 – Avvelenamento

1. Al di fuori dei casi previsti dalla legge comereato, su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque detenere, spargere, depositare, liberarsi o disfarsi, in qualsiasi modo, di esche avvelenate o di altro materiale contenente veleni o altre sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali (escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali).
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, al Comune indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. I veterinari, privati o appartenenti al Servizio Veterinario, segnalano al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. La segnalazione dovrà indicare possibilmente il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 53 – Norme di comportamento in aree pubbliche e/o aperte al pubblico, compresi i servizi di trasporto pubblico.

1. Il proprietario del cane è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina istituita presso il Servizio Veterinario, entro 10 giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso (art. 6 Legge Regione Marche 10/1997).
2. La conduzione del cane in luoghi pubblici o di uso pubblico e all'interno di mezzi di trasporto pubblico è sempre ammesso, sotto la responsabilità del detentore, esclusivamente nel rispetto dell'art.1 cc. 3 e 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e precisamente:





- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune (sgambatoio);
 - b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con se' gli specifici sacchetti idonei alla raccolta delle stesse;
 - e) il detentore che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli animali non sporchino o creino disturbo o danno agli altri passeggeri o alla vettura;
 - f) per i gatti, sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del trasportino.
3. Sono esentati dall'obbligo di cui al c. 2 lettera d) del presente articolo i cittadini non vedenti, accompagnati dai cani guida, ed i conduttori dei cani impiegati dalle Forze dell'Ordine e/o di soccorso, nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Relativamente ai cani impiegati dalle Forze dell'Ordine, sono esentati altresì dagli obblighi previsti dal c. 2 lettera a) e lettera b) del presente articolo.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali affetti da malattie zoonosiche (zecche, micosi, pulci), né animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso; gli animali dovranno essere comunque messi in condizioni di non nuocere.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà (tramite comunicazione telefonica, se prenotati) di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto, con le modalità di cui al comma 2.
6. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, anche entro i limiti dei luoghi privati, purché recintati e non accessibili liberamente dal pubblico.
7. I proprietari e/o detentori di cani inseriti nel registro di cui all'art. 3 c. 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, possono condurre il cane in aree urbane e in luoghi aperti al pubblico nel rispetto dell'art. 3 comma 4 della medesima Ordinanza (applicando all'animale sia il guinzaglio sia la museruola).

Art. 54 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio

1. E' vietato offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.





2. Le norme di cui al comma precedente non si applicano alle associazioni all'albo previsto dall'art. 9 del Regolamento Regione Marche n.2 del 13 novembre 2001, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate al Comune.

Art. 55 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Salva specifica autorizzazione, è vietato lo svolgimento di mostre, spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino l'utilizzo di animali con modalità contrarie alle loro caratteristiche etologiche e fisiologiche, o con modalità tali da causarne sofferenza.

Art. 56 - Divieto di accattonaggio con animali

1. Al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell'accattonaggio. E' altresì vietato utilizzare animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, in caso di reiterazione della violazione della disposizione di cui al precedente comma 1, gli animali sono sottoposti a sequestro cautelare a cura degli organi di vigilanza (ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981); in particolare per i cani si segue la seguente procedura:
 - a) i predetti cani sono sequestrati dagli organi di vigilanza e trasferiti al canile comunale, ove vengono sottoposti all'osservazione sanitaria, registrazione segnaletica, identificazione con microchip e agli opportuni interventi di profilassi veterinaria, ai sensi dell'art. 2, c. 4, del Regolamento Regionale n. 2/2001; il verbale di sequestro viene convalidato con ordinanza dirigenziale dell'Ufficio Tutela Animali;
 - b) dopo la procedura di cui alla lettera a), il cane viene restituito al legittimo proprietario.

Art. 57 – Cessione: divieti

1. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.
2. Gli animali da affezione non possono essere dati in adozione, neanche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. L'assenza di tali condanne e pene deve essere autocertificata e tenuta agli atti del cedente.
3. Come dettato dall'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, è vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della medesima ordinanza:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;





- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt. 727,544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Art. 58 – Smarrimento – Rinvenimento

1. In caso di smarrimento di un animale per il quale è prevista un'anagrafe, il detentore ne deve fare immediata segnalazione al Servizio Veterinario e al Comune. Entro i 5 giorni successivi ha obbligo di presentare denuncia scritta al servizio veterinario (art. 9 Legge Regione Marche n. 10/1997).
2. Chiunque rinvenga animali da affezione feriti o in condizioni di pericolo è tenuto a comunicarlo al Servizio Veterinario o al Comune.
3. Per quanto riguarda gli animali selvatici, la comunicazione di cui al comma 2 va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia (centri CRAS).
4. In caso di rinvenimento di un animale ferito di cui sia sconosciuta la proprietà o in condizioni di pericolo, il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso dovrà essere svolto, in base alle competenze come da commi precedenti, solo dal Servizio Veterinario, da veterinari privati, da guardie zoofile o volontari qualificati delle associazioni iscritte all'Albo Benessere Animali, che possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.

Art. 59 – Inumazione

1. In caso di morte di animale domestico iscritto ad anagrafe, è fatto obbligo al detentore di segnalarla entro il secondo giorno successivo all'evento, al servizio sanitario veterinario competente per territorio (art. 9 c. 1 l. b) Legge Regione Marche n. 10/1997).
2. Oltre all'incenerimento (negli appositi impianti autorizzati) di animali deceduti, è consentito il sotterramento, in terreni privati idonei o allo scopo adibiti, di animali da compagnia deceduti, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli umani e agli animali, ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002.

Art. 60- Tutela dei gatti liberi. Anagrafe felina

1. I gatti liberi costituenti "colonia felina", che vivono nel territorio comunale sono tutelati dal Comune, ai sensi della Legge Regionale Marche n.10/1997 art. 14 c. 1 è vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro Habitat.





2. All'anagrafe felina devono essere iscritti, previa microcippatura, i gatti liberi nonché quelli inseriti nel gattile sanitario comunale o nei rifugi comunali per gatti.
3. All'anagrafe felina possono accedere, tramite password nominativa, il Servizio Veterinario e i veterinari privati per l'inserimento dei dati, nonché (solo per consultazione) gli organi di vigilanza e le associazioni iscritte nell'Albo Benessere Animali.
4. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti di proprietà che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i proprietari devono provvedere alla loro microcippatura e alla sterilizzazione delle femmine.
5. Il proprietario può chiedere ai veterinari di microcippare a pagamento il proprio gatto e di inserirlo nell'anagrafe felina.

Art. 61- Cura delle colonie feline

1. Chi intende accudire una colonia felina deve comunicarlo al Servizio Veterinario ai fini del censimento.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo quanto previsto al c. 3 dell'art. 12 e dalla delibera della Giunta della Regione Marche n. 340 del 27.03.2006.
3. Coloro che accudiscono gatti liberi devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto, e asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi; nei luoghi di stanziamento delle colonie è consentita la presenza di contenitori per l'acqua debitamente svuotati e puliti almeno ogni tre giorni.

TITOLO V– SISTEMA SANZIONATORIO ED ENTRATA IN VIGORE.

Art. 62 – Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Nel caso in cui il medesimo comportamento sia vietato dal presente regolamento e anche da norma di rango superiore, si applica unicamente la sanzione prevista da quest'ultima.
2. Salvo specifica destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, la sanzione pecuniaria per violazioni al presente Regolamento è destinata al Comune.
3. Per le violazioni al presente regolamento si applica, salvo le sanzioni accessorie indicate per singole fattispecie secondo la disciplina del successivo art.63, la sanzione amministrativa





pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

4. La Giunta Comunale, ai sensi del comma secondo dell'art.16 della legge n.689/1981, all'interno del limite edittale minimo e massimo, quale indicato al precedente comma del presente articolo, stabilisce l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga al disposto del comma 1 del medesimo art. 16 Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 63 - Sanzioni accessorie.

1. Fermo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente articolo 62, le sanzioni accessorie che conseguono alla violazione del presente regolamento, possono consistere in:

- ripristino dello stato dei luoghi
- rimozione delle "opere" abusive;
- sospensione dell'attività;
- obbligo di adempiere;

2. In dipendenza delle violazioni indicate di seguito, si applicano le correlate sanzioni accessorie:

- articolo 5, c. 2 lettere b), e), g), l), m), n), o), p) : ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 5 c. 2 lettere a), c), d), f), h), i), q), r), s), t) : sospensione dell'attività/obbligo di adempiere;
- articolo 5 commi 3 e 4: ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 6 commi 1 e 2 : sospensione dell'attività/ripristino stato dei luoghi;
- articolo 8, c. 2 : ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 9, commi 1, 2 e 3: sospensione dell'attività;
- articolo 10 c.1: sospensione dell'attività, secondo le specifiche modalità indicate ai commi 3 e 4 del medesimo art.10;
- articolo 11, commi 1 e 2: sospensione dell'attività, secondo le specifiche modalità indicate ai commi 3 e 4 del medesimo art.11;
- articolo 12, commi 2 e 3: ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 13, commi 1,2,3 e 4: ripristino dello stato dei luoghi/rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 15, comma 2 lettere a), b) : rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 15, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10 : rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 15, commi 11, 12 e 13: sospensione dell'attività/ obbligo di adempiere;
- articolo 15, commi 15 e 16: obbligo di adempiere;
- articolo 15, commi 17, 18, 19: rimozione delle "opere" abusive;
- articolo 15, comma 20: sospensione dell'attività;





- articolo 18, commi 1 e 2: sospensione dell'attività;
 - articolo 18, commi 6 e 7: obbligo di adempiere;
 - articolo 19, commi 2, 3, 4 : obbligo di adempiere;
 - articolo 20, comma 3, lett. a), b), c), d): sospensione dell'attività/ obbligo di adempiere;
 - articolo 20, comma 4 : sospensione dell'attività/ obbligo di adempiere/ripristino dello stato dei luoghi;
 - articolo 20, comma 4 : sospensione dell'attività/ obbligo di adempiere/ripristino dello stato dei luoghi;
 - articolo 20, comma 5 : sospensione dell'attività;
 - articolo 21, comma 1, lett. a) e b): sospensione dell'attività;
 - articolo 22, comma 1, 2 e 3: sospensione dell'attività/ripristino stato dei luoghi;
 - articolo 23, comma 1: sospensione dell'attività/ripristino stato dei luoghi;
 - articolo 23, comma 2: sospensione dell'attività;
 - articolo 25, commi 1 e 2: obbligo di adempiere;
 - articoli 26, 27 e 28: obbligo di adempiere;
 - articolo 29: obbligo di adempiere/sospensione dell'attività;
 - articolo 30: sospensione dell'attività/ripristino dei luoghi;
 - articolo 31: sospensione dell'attività/ripristino dei luoghi;
 - articoli 32 e 33: obbligo di adempiere;
 - articolo 34 : sospensione dell'attività/ripristino dei luoghi;
 - articolo 35 : sospensione dell'attività/ripristino dei luoghi;
 - articolo 36 : sospensione dell'attività/ripristino dei luoghi;
 - articoli 38, 39, 40, 41 e 42: sospensione dell'attività;
 - articoli 43 e 44: obbligo di adempiere;
 - articoli 48, 49, 50, 51: obbligo di adempiere/sospensione attività;
 - articolo 52: sospensione attività/ripristino dei luoghi
-
- articoli 53, 54, 55, 56 e 57: sospensione attività/obbligo di adempiere;
 - articoli 58 e 59: obbligo di adempiere;
 - articoli 58 e 59: obbligo di adempiere;
 - articolo 60, comma 4: obbligo di adempiere;
 - articolo 61: obbligo di adempiere/sospensione attività;

Art. 64 – Sanzioni amministrative accessorie di immediata attuabilità.

1. Qualora in relazione alla violazione sia prevista anche una sanzione accessoria, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, e se questa è di immediata attuabilità ne impone l'immediato adempimento al trasgressore/obbligato in solido. In tale ipotesi l'accertatore darà atto nel verbale medesimo se il trasgressore/obbligato abbia o non abbia ottemperato all'ordine.
2. Nel caso in cui il trasgressore/obbligato rifiuti di adempiere nell'immediatezza, si applica quanto previsto dal successivo articolo 65, comma 2.





Art. 65 – Sanzioni accessorie di non immediata attuabilità

1. Nel caso in cui la sanzione accessoria non sia di immediata attuabilità, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, e ne impone l'adempimento al trasgressore/obbligato in solido entro un termine perentorio proporzionato all'attività da compiersi e alla situazione concreta.
2. Qualora il trasgressore/obbligato in solido non ottemperi entro il termine prefissato, quale indicato nel verbale di accertamento, e salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. Si applicano i commi 3 e 4 del precedente art.62; contestualmente verrà inoltrata richiesta di adozione di un atto autoritativo al competente ufficio comunale. Nel caso di mancata ottemperanza anche di quest'ultimo atto, provvederà, ove possibile, direttamente l'Amministrazione comunale con spese a carico dell'interessato.

Art. 66 – Entrata in vigore

1. Fatta salva la previsione del comma 2 dell'art.15 del presente regolamento, il medesimo entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge.

